



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### LA PRIMA PRESIDENTE

1. - Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di Poste Italiane S.p.A. in merito al mancato rimborso di 8 buoni fruttiferi postali della serie “AA5”, rientranti nella tipologia “a termine” e sottoscritti dai ricorrenti nel 2002 per un valore complessivo di euro 11.000,00, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni fruttiferi, in relazione ai quali Poste Italiane ha eccepito la prescrizione del diritto al rimborso (siccome i titoli sarebbero venuti a scadenza nell’anno 2009 e il rimborso sarebbe stato chiesto per la prima volta solo nel luglio 2023, in assenza di atti interruttivi della prescrizione), il Tribunale di Salerno, con ordinanza depositata il 18 dicembre 2018, ha disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della seguente questione di diritto: *“Dica la Corte di Cassazione se il mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell’obbligo sancito dagli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri oppure no gli estremi della responsabilità (se del caso, precontrattuale o contrattuale) di POSTE ITALIANE S.P.A., in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore che lamenti la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni fruttiferi postali, sia imputabile alla mancata conoscenza della “scadenza” degli stessi, derivante dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c.”*

2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 26826 del 2024.

3. – Il rimettente evidenzia che la pretesa risarcitoria dei ricorrenti si fonda sulla prospettazione per cui Poste Italiane, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali (BFP), avrebbe violato



l'obbligo "*ex lege*" – previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo d.m.) - di consegnare il c.d. "Foglio Informativo Analitico" (FIA), contenente anche l'indicazione delle caratteristiche dettagliate dei BFP da essi sottoscritti, tra cui la loro "scadenza", quale "elemento essenziale per l'individuazione del *dies a quo* a partire dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati)", come stabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. Di qui, pertanto, la mancanza di una "corretta informazione circa le caratteristiche dell'investimento effettuato", assicurata soltanto dalla consegna del FIA ai sottoscrittori, per cui i ricorrenti non avrebbero avuto «alcuna conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i BFP, ed in particolare della loro "scadenza"» e, quindi, sarebbero rimasti ignari "del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del capitale e degli interessi", ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Nel costituirsi in giudizio Poste Italiane – soggiunge il Tribunale di Salerno – ha contestato la fondatezza della domanda attorea con diversi argomenti: *a*) avrebbe essa assolto all'obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; *b*) i ricorrenti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche dei BFP sottoscritti mediante l'avviso sulle condizioni praticate disponibile negli Uffici Postali aperti al pubblico e, comunque, di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti *internet* di "Cassa Depositi e Prestiti" e di "Poste Italiane S.p.A."; *c*) l'onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, incombeva pur sempre sui ricorrenti.

4. – Il giudice *a quo* argomenta, poi, sul fatto che Poste Italiane non ha in nessun caso fornito la prova della consegna del FIA ai sottoscrittori del BFP, osservando, tra l'altro, che non potrebbe farsi carico ai ricorrenti di provare "fatti negativi" e, comunque, anche qualificando la domanda come responsabilità contrattuale, *ex art.* 1218 c.c., incombeva alla stessa convenuta la dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo chiaramente stabilito dall'art. 3 del citato d.m. e ribadito dal successivo art. 6.

5. – In ragione di quanto esposto il Tribunale rimettente ritiene, quindi, che la decisione sulla controversia rimessa alla sua cognizione "verta esclusivamente sulla questione di diritto" di cui al quesito innanzi posto ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. e che si tratti di questione "necessaria alla definizione integrale del giudizio", giacché relativa alla individuazione delle "conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento" di Poste Italiane all'obbligo, previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, di consegnare al sottoscrittore il FIA; sicché, "dall'eventuale adesione ad una delle



interpretazioni che della *quaestio iuris* ha, allo stato, offerto la giurisprudenza di merito” – non essendo “stata ancora risolta” dalla giurisprudenza di legittimità, di cui non constano precedenti – “dipende di fatto l’accoglimento oppure il rigetto della domanda di parte ricorrente”.

6. – Il rimettente assume, quindi, che la questione oggetto del rinvio pregiudiziale presenta “gravi difficoltà interpretative”, sussistendo un contrasto tra i giudici di merito.

Un primo orientamento (sentenze della Corte d’Appello di Salerno n. 302/2023, del Tribunale di Napoli n. 11539/2023 e dello stesso Tribunale di Salerno n. 1982/2024, in persona di altro Giudice) esclude che il mancato assolvimento, da parte di Poste Italiane, dell’obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa “in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale – in capo alla predetta società”. A tal riguardo si sostiene che “i decreti ministeriali regolanti l’emissione di una specifica serie dei buoni postali” vengono “pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati”, ad essi, che “dettano la disciplina normativa fondamentale”, occorre, pertanto, fare riferimento «per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “Poste Italiane s.p.a.”, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori». In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei BFP, “mediante consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano le singole serie pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti” e la condotta omissiva di Poste Italiane circa la consegna del FIA.

Pertanto, ad avviso del giudice *a quo*, l’obbligo *ex* artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000 gravante su Poste Italiane degraderebbe a “mero onere”, la cui “inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze”, facendo ricadere, poi, «sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione».

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale (App. Cagliari – Sez. Distaccata Sassari, sentenza n. 136 del 27/4/2023; Trib. Parma, ordinanza 702 *ter* c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ordinanza 702 *ter* c.p.c. del 30/11/2023; Trib. Monza, sentenza n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro,



ordinanze 702 ter c.p.c. del 17 e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sentenza n. 5589 del 30/5/2024; Trib. Roma, sentenza n. 10051 del 10/6/2024; Trib. Catanzaro, sentenza n. 2377 del 06/12/2024), la condotta inadempiente di Poste Italiane, che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario *ex art.* 2946 c.c. In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (App. Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi *aliunde* l’informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l’inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizione... - genera responsabilità per inadempimento”.

Sicché, come puntualizza il giudice *a quo*, per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché «i BFP non contengono normalmente né l’indicazione della data di “scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso *lato sensu* incorporato».

Altro orientamento interpretativo, argomenta ancora il rimettente, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore “non implicherebbe alcuna responsabilità” di Poste Italiane, “bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 c.c.” (così: App. Napoli, sentenza n. 3719 del 24/9/2024; Giud. Pace Lanciano, sentenza n. 80 del 24/4/2024; Trib. Salerno, sentenza n. 5383 del 12/11/2024, in persona di altro Giudice). Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l’investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell’intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e



6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di Poste Italiane anche a tutela del “valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall’AGCM nell’adunanza del 18/11/2022”, che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi «più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”», assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cui la relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”.

Ne consegue, secondo l’orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di Poste Italiane all’obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla «loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, l’ignoranza del *dies a quo* a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all’assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo». Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.

7. – Il Tribunale di Salerno reputa, quindi, che l’illustrato “dubbio ermeneutico” assurga «ad un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del Giudice, atteso che “la grave difficoltà interpretativa” non consiste nell’adesione ad una delle soluzioni interpretative che si dividono in campo, bensì ad una vera e propria divisione della giurisprudenza di merito sul tema».

Lo stesso rimettente deduce, infine, che la questione oggetto di rinvio *ex art. 363 bis c.p.c.* sia “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, per lo “spiccato carattere di serialità”, come dimostrato dalla “molteplicità degli Uffici Giudiziari che si sono già pronunciati su tale questione” e considerata «l’elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di “investimento a basso rischio” costituito dai buoni fruttiferi postali».



8. - Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno difetta dei requisiti per poter essere ammesso.

8.1. - La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio 2023; Cass., Sez. I, n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP (negato da Poste Italiane proprio a motivo della maturazione del termine prescrizione) in relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni "dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie"; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – "AA1" -, prevede che i buoni "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione"), il "decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi" inizia dalla data di "scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie" (nel caso della serie "AA1" dal "sesto anno successivo a quello di emissione").

Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all'ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice *a quo*, né rinviene idoneo approfondimento l'ulteriore questione – ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini, sull'orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti *ab externo* la disciplina dei BFP, che recenti arresti (Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo).

Un quadro complessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione *ex art. 2935 c.c.*, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente, Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022).



8.2. - Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice *a quo* nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.* non è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente l’apprrezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull’eventuale incidenza di *deficit* informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare.

9. - Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno va, dunque, dichiarato inammissibile perché non si ravvisa sussistente il requisito della “risoluzione di una questione esclusivamente di diritto”, di cui al primo comma dell’art. 363 *bis c.p.c.*

P.Q.M.

Visto l’art. 363-*bis c.p.c.*, dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno con l’ordinanza in premessa.

Roma, 23 gennaio 2025

La Prima Presidente  
Margherita Cassano

